



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 20123 100.11.2019 del 19 settembre 2019

Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Art. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/rif del 28 febbraio 2018 - Inquadramento della figura dell'Ispettore Ambientale Volontario

Assessorato Regionale dell'Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità
(rif. nota 7 Agosto 2019, prot. 8456)

p.c. Onorevole Presidente della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti

1. Con la nota in riferimento, richiamate l'ordinanza n. 8/Rif del 11 dicembre 2018 e le precedenti - analoghe - ordinanze dell'Onorevole Presidente della Regione in materia di ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, codesto Assessorato riporta la disposizione contenuta all'art. 3, n. 3) del suindicato provvedimento in forza della quale “ *i Comuni dovranno esercitare pienamente le competenze di cui all'art. 4 della L.r. 9/2010, ed assegnare in via prioritaria il Corpo di Polizia Municipale al controllo del servizio di raccolta differenziale e dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, avvalendosi altresì della collaborazione di Ispettori Ambientali volontari idoneamente formati*”.

Analoga disposizione, riferisce il Richiedente, era contenuta nelle precedenti Ordinanze n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 (art. 4 punto 1) e n. 4/Rif del 7 giugno 2018 (art. 3 punto3).

A fronte di tale previsione, alcune amministrazioni comunali hanno iniziato a disciplinare la figura dell'Ispettore Volontario Ambientale, prevedendo che lo stesso affianchi il corpo di Polizia Municipale in varie attività di controllo ambientale e di verifica di violazioni inerenti la raccolta e il conferimento dei rifiuti.

A tal fine dette amministrazioni hanno provveduto all'adozione di regolamenti interni nonché all'avvio di attività formative.

In mancanza di apposita disciplina regionale ed in assenza di una uniformità di indirizzo su taluni aspetti di rilievo, alcune amministrazioni comunali hanno formulato specifici quesiti in ordine a vari aspetti, tra i quali le modalità ed i requisiti per la nomina e qualificazione giuridica degli ispettori.

Alla luce di quanto esposto viene chiesto allo Scrivente ufficio di chiarire se *“la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario, necessita di un intervento normativo a livello Regionale, ovvero se alla Regione Siciliana spetti un'attività di coordinamento attraverso l'emanazione di direttive e/o circolari e/o atti di indirizzo, restando demandata la disciplina di tale figura ai regolamenti delle singole amministrazioni comunali/città metropolitane/liberi consorzi”*.

2. Va preliminarmente osservato lo Scrivente è istituzionalmente chiamato a rendere pareri su quesiti di ordine generale riguardanti l'interpretazione e/o l'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alle più corrette modalità di attuazione di provvedimenti adottati.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, e limitatamente alle competenze di spettanza dello Scrivente, si rassegnano le seguenti considerazioni di ordine generale.

La figura degli Ispettori Ambientali Volontari, le funzioni ed i compiti agli stessi attribuibili, non risultano ad oggi, essere stati oggetto di regolamentazione unitaria da

parte del legislatore nazionale né, come peraltro rilevato da codesto Richiedente, alcuna iniziativa in tal senso risulta essere stata adottata dalla Regione Siciliana.

In particolare dall'esame, seppur sommario, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e nella legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 non sembrano emergere disposizioni che, esplicitamente, prevedano la figura di ispettore volontario oggetto del quesito.

Del resto non può non rilevarsi che la materia della territorio e le funzioni relative alle fasi di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, appartengono alla competenza degli enti locali, che - di norma - sono titolari delle conseguenti funzioni di vigilanza e accertamento.

Ed è nell'ambito dell'esercizio di tali funzioni che gli enti locali, in virtù delle disposizioni contenute nelle Ordinanze sopra richiamate, possono avvalersi di figure di controllo specializzate da affiancare al corpo di Polizia Municipale.

La materia oggetto del quesito sottoposto è stata oggetto di un parere reso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Regionali, in data 26 novembre 2013 nel quale - richiamato un precedente parere del Dipartimento di Pubblica Sicurezza - viene chiarito che la *“figura di ispettore ambientale non trova fondamento nella specifica disciplina dettata in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006, né in altra normativa statale.”*

Poiché, però, la funzione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti è attribuita agli enti locali e, agli stessi, è riconosciuto il potere di organizzare il servizio *“si deve ritenere che in presenza di una apposita norma regolamentare sia possibile prevedere la figura di ispettore di vigilanza ambientale. I comuni possono, altresì, prevedere nel regolamento medesimo, l'istituzione di uffici strumentali all'esercizio delle relative funzioni”*.

Cio' premesso e pur considerando che la previsione di figure di Ispettori Ambientali Volontari, le modalità di nomina, i criteri di scelta, le modalità di svolgimento della necessaria formazione, non potranno che essere rimessi ai singoli regolamenti comunali delle amministrazioni che intenderanno avvalersene, non si rilevano ostacoli ad una eventuale adozione di una disciplina di carattere generale della materia.

Qualora codesto Assessore dovesse, pertanto, ritenere necessario intervenire nella materia nei termini sopra esposti, alla stessa potrà provvedersi sia mediante un intervento

normativo a livello Regionale che mediante l'emanazione di direttive e/o circolari e/o atti di indirizzo.

Non appare superfluo sottolineare che alcuni comuni, nei regolamenti adottati per la finalità in argomento, hanno specificato che l'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che lo stesso possa in alcun modo dar luogo a costituzione di un rapporto di lavoro o far sorgere diritti di qualsiasi altra natura.

Una eventuale regolamentazione (normativa o amministrativa) della materia oggetto del quesito, dovrà inoltre tenere conto di quanto chiarito dal Ministero degli interni nel parere sopra richiamato e, cioè, che *“l'ispettore di vigilanza ambientale può essere destinato solo a segnalare ai servizi e/o corpi di polizia municipale le eventuali irregolarità riscontrate”*, ferma restando l'impossibilità di riconoscere al personale medesimo le funzioni di controllo e accertamento di illeciti commessi in violazione del regolamento comunale in materia di rifiuti urbani *“tenuto conto che tali funzioni rientrano nella sfera delle funzioni pubbliche di polizia amministrativa locale, riconosciute esclusivamente in capo agli addetti al Servizio e/o al Corpo di polizia municipale di Comuni singoli o associati”*.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Il funzionario avvocato
Marina Miceli

Il Dirigente Avvocato
Francesca Marceno'

L'AVVOCATO GENERALE
Avv. Gianluigi M. Amico